



Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA per l'aggiudicazione dei lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e manutenzione straordinaria della scuola "Dante Alighieri".

CIG: 881098707E

CUP: G26B19004040004

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 13:00 del giorno 29/07/2021

Prima seduta pubblica:
ore 10:00 del giorno 30/07/2021

SOMMARIO

1	PREMESSE	4
2	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
3.1	Documenti di gara	5
3.2	Chiarimenti	6
3.3	Comunicazioni.....	6
4	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	7
4.1	Oggetto dell'appalto	7
4.2	Importo dell'appalto	7
4.3	Categorie dei lavori	8
4.4	Consegna e termine lavori	11
5	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6	REQUISITI GENERALI	14
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	18
7.1	Requisiti di idoneità.....	18
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale....	18
7.3	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	21
8	AVVALIMENTO	22
9	SUBAPPALTO	23
10	GARANZIA PROVVISORIA	24
11	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	27
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	28
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA.....	29
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
15	CONTENUTO BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	33
15.1	Domanda di partecipazione	34
15.2	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).....	36
15.3	Dichiarazioni integrative	40
15.4	Dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016.....	45
15.5	Documentazione a corredo	46
15.6	Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati	48
15.7	Documentazione ulteriore in caso di avvalimento	53
16	OFFERTA ECONOMICA.....	55
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	56
18	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	57
18.1	Apertura busta telematica "Documentazione amministrativa" e verifica documentazione amministrativa	57

18.2	Apertura busta “Documento d’offerta generato” elaborato dalla piattaforma e relativo all’Offerta economica.	58
19	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
20	AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	60
21	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	62
22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	62
23	RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE.....	62

1 PREMESSE

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrale e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 2633 del 08/07/2021, esecutiva, questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e manutenzione straordinaria della scuola "Dante Alighieri".

Il progetto esecutivo, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale, verificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato validato con documento predisposto dall'arch. Giulia Barone, in qualità di Responsabile del Procedimento.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, mediante l'applicazione del **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: **Codice**).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento **si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza**, di cui all'art. 60, comma 3 del Codice.

Luogo di esecuzione dei lavori: Sanremo, Scuola Dante Alighieri in Via Margotti n. 82 - zona Baragallo.

NUTS: ITC31.

CUP: G26B19004040004

CIG: 881098707E

CPV: 45214200-2 (Lavori di costruzione di edifici scolastici).

Responsabile unico del procedimento (RUP):

Arch. Giulia Barone - Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
Tel. +39 0184 580310 - e.mail: g.barone@comunedisanremo.it

Responsabile del procedimento di gara:

Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
Tel. +39 0184 580273 - e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it

2 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento verrà gestita con **modalità telematica**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice.

Il Comune di Sanremo, amministrazione aggiudicatrice, utilizza la **Piattaforma Digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata “**Net4market**”, alla quale è possibile accedere dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “*Bandi di gara e contratti*” ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, seguendo le istruzioni fornite nel “**Disciplinare telematico**” (**Allegato A**).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “*Net4market - CSAmed S.r.l.*” è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Disciplinare telematico;
- Allegato B - Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016;
- Allegato 4 - Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili;
- Allegato 5 - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE;
- Allegato 6 - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete;
- Allegato 7 - Dichiarazione Impresa Ausiliaria.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

ovvero sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, all’indirizzo:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della piattaforma telematica “Net4market”, nella pagina denominata “Chiarimenti”, disponibile, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, cioè:

Termine per la richiesta di chiarimenti:
ore 13:00 del giorno 22/07/2021

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nel predetto ambiente “Chiarimenti”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara a cui si sta partecipando, sulla piattaforma digitale e/o sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara e contratti”, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

In tal caso, sarà presente una comunicazione nella scheda della gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica, nonché eventuali nuovi file allegati; tale comunicazione sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo in Amministrazione Trasparente.

La Stazione Appaltante provvederà all’invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l’ambiente “Chiarimenti”. Le comunicazioni relative al giorno, ora e luogo in cui svolgeranno le ulteriori sedute di prosecuzione gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” (ricercare la procedura in oggetto).

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice si procederà tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC (ovvero, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica) indicato dagli stessi nella piattaforma telematica.

Salvo quanto disposto nel precedente punto “*Chiarimenti*” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Sanremo (comune.sanremo@legalmail.it) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di:

- **raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- **consorzi** di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- **avvalimento**, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e manutenzione straordinaria della scuola “Dante Alighieri”, come meglio descritto negli elaborati progettuali e di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

4.2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 186.785,33** (centoottantaseimilasettecentoottantacinque/33) **oltre IVA** così distinto:

- **€ 182.033,90** (centoottantaduemilazerotrentatre/90) oltre IVA per lavori soggetti a ribasso;
- **€ 4.751,43** (quattromilasettecentocinquantuno/43) oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del Codice, l’incidenza del **costo della manodopera**, sull’importo complessivo del presente affidamento, risulta stimato nel 41,81% (quarantunovirgolaottantunopercento) per un importo pari a € 78.094,29 (settantottomilazero-novantaquattro/29).

Finanziamento: fondi bilancio comunale.

Tipologia del contratto: **contratto da stipulare a misura.**

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, per l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive della stessa natura di quelle previste negli elaborati di gara che verranno eseguite e contabilizzate sulla base dell'Elenco Prezzi di Contratto.

Il contratto d'appalto potrà altresì essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP, anche nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettere b), c), d), e), nonché comma 2, del Codice.

4.3 Categorie dei lavori

Ai fini della definizione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, si definiscono le seguenti **CATEGORIE DI LAVORO** e classifiche:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classe</i>	<i>Qualificaz. Obbligatoria</i>	<i>Importo compresi oneri di sicurezza: euro</i>	<i>%</i>
Edifici civili e industriali	OG 1 PREVALENTE subappaltabile ai sensi normativa vigente	I	SI	167.926,40	89,903
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Impianti tecnologici	OS 30 <i>o, in alternativa,</i> OG 11 superspecialistica SCORPORABILE, subappaltabile solo per il 30%	I	SI	18.858,93	10,097
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza				186.785,33	100%

Si segnalano altresì le seguenti LAVORAZIONI di importo singolo non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, il cui importo è compreso in quello relativo alla categoria prevalente, eseguibile direttamente o eventualmente subappaltabile anche per l'intero importo:

- cat. OS28 (impianti termici e di condizionamento) classe I o, in alternativa, OG11 (impianti tecnologici) classe I: il relativo importo di € 14.498,90 - pari al 7,762% dell'importo dell'appalto - è coperto da quello della categoria prevalente e relativa classifica;
- cat. OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) classe I o, in alternativa, OG11 (impianti tecnologici) classe I: il relativo importo di € 1.340,79 - pari allo 0,718% dell'importo dell'appalto - è coperto dal quello della categoria prevalente.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, il concorrente (*vedasi anche punto 7.2*) deve essere in possesso, a pena di esclusione:

- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente OG 1 – classifica I;
- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OS 30 *o, in alternativa OG 11*, classifica I *ovvero* dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30, *o in alternativa OG 11*, in quanto l'importo di tali lavorazioni è inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Il concorrente che NON possa eseguire le lavorazioni della categoria OS 30, o in alternativa OG 11 (superspecialistica, a qualificazione obbligatoria), in quanto NON in possesso della relativa qualificazione dovrà, pena l'esclusione dalla gara:

- *(nel caso in cui il concorrente sia qualificato in tale categoria per almeno il 70% dell'importo delle lavorazioni stesse)*
 - **subappaltare obbligatoriamente** le lavorazioni della cat. OS 30 (*o in alternativa OG11*) ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione SOA, ovvero ad operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (*o in alternativa OG11*), non oltre la percentuale massima consentita del 30% dell'importo di tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice
- *(nel caso in cui il concorrente non sia qualificato ovvero lo sia in percentuale inferiore al 70% dell'importo delle lavorazioni stesse)*
 - partecipare in **R.T.I. o R.T.I. costituendo** con operatore economico che eseguirà tali lavorazioni, in quanto idoneamente qualificato SOA nella categoria OS 30, *o in alternativa OG 11*, ovvero idoneamente qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (*o in alternativa OG11*);
- *(nel caso in cui il concorrente non sia qualificato ovvero lo sia in percentuale inferiore al 70% dell'importo delle lavorazioni stesse)*
 - partecipare in **R.T.I. o R.T.I. costituendo** con operatore economico che eseguirà tali lavorazioni, in quanto idoneamente qualificato SOA nella categoria OS 30, *o in alternativa OG 11*, ovvero idoneamente qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (*o in alternativa OG11*).

AVVERTENZA: la categoria OS 30 o in alternativa OG 11 rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per tali opere, il cui valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori, **non è ammesso l'avvalimento**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, l'eventuale **subappalto**:

- **non può superare la quota del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo del contratto;**
- non può essere affidata a terzi la *“prevalente esecuzione”* delle *“lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”* e *“dei contratti ad alta intensità di manodopera”*; per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99% (quarantannovevirgolanovantanovepercento), fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice, per le opere superspecialistiche, di cui all'art. 89, comma 11 del Codice, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)

Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'appalto in oggetto dovranno essere eseguiti mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/1/2017).

L'Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017).

4.4 Consegna e termine lavori

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

E' prevista la **consegna dei lavori in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.

N.B.:

- I lavori indicati nel progetto dovranno avere inizio immediatamente dopo l'aggiudicazione, presumibilmente nel mese di luglio, con consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto.
- L'aggiudicatario deve rendersi disponibile a svolgere i lavori anche nel mese di agosto (con scuola chiusa) e a completare gli stessi con scuola aperta (da settembre)
- Nei primi giorni del mese di settembre 2021, inizieranno le lezioni scolastiche, pertanto l'aggiudicatario dovrà ridurre al minimo l'inquinamento acustico; più precisamente, durante l'orario delle lezioni, dovrà evitare le lavorazioni rumorose al fine di evitare interferenze.

5 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Si specificano le seguenti ulteriori condizioni:

a) per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**), **anche se non ancora costituiti.**

Gli operatori economici dei Raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti devono dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (**GEIE**) ex D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 di tale decreto, si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

b) per gli altri tipi di consorzio

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, e i consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, la/e impresa/e esecutrice/i dei lavori di cui trattasi.

Anche ai suddetti consorzi si applicano le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, come in precedenza indicato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito ai suddetti soggetti, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai

fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

c) per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- c.1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete-soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c.2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c.3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete è in ogni caso necessario che, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed attestino tale possesso tramite la compilazione e sottoscrizione digitale del DGUE e della "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." (Allegato 3), di cui ai successivi capitoli del presente disciplinare.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

d) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.

6 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice deve essere resa **per tutti** i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, elencando esplicitamente i nominativi dei singoli soggetti e i dati ad essi relativi.

Tale dichiarazione deve essere resa da parte di **tutti i concorrenti**, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, preferibilmente mediante l'**Allegato 3** - "*Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*" o, in alternativa, mediante analogha dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 3 del Codice**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti (compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara):

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In tale elenco devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel *Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017* cui si rinvia integralmente.

A seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001).

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice **devono essere dichiarate tutte le condanne** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p.

In caso sussistano condanne, devono essere indicati: la tipologia del reato commesso, la data del provvedimento, la tipologia e la durata della pena irrogata, comprese eventuali pene accessorie.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120**, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell'art. 80, comma 4 del Codice.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedure di affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice (come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019, e dalla legge n. 55 del 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del Codice.

I concorrenti, pertanto, dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C - "*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*" **tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità**, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui trattasi o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informativo, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 es.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti devono possedere:

- 1) l'**iscrizione** nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (**CCIAA**) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nello specifico settore di attività coerente con i lavori oggetto della presente procedura di gara e risultare **in esercizio** alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) nel caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta, è necessaria l'**iscrizione** nell'apposito **Albo Nazionale delle Cooperative**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice, il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale è provato mediante attestazione rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC denominati **Società Organismi di Attestazione (SOA)**.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere, più precisamente:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG 1 – classifica I**;
- della qualificazione SOA nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: **OS 30 – classifica I oppure OG 11 classifica I o, in alternativa,**
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria in quanto di importo inferiore a € 150.000,00.

Qualora il concorrente non sia qualificato SOA nella categoria **OS 30** (o in alternativa OG 11), ma sia in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria, dovrà **allegare alla documentazione amministrativa** apposita **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**, redatta in italiano e debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente) nella quale *“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”*, dichiarare ed attestare espressamente:

a) che l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore all'importo della categoria OS 30 per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA con indicazione dei committenti, se pubblici dei R.U.P., dell'oggetto, dell'importo e dell'anno di esecuzione dei lavori;

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria OS 30 per la quale non si possiede l'attestazione SOA, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

c) l'adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.

Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (**raggruppamenti temporanei**), lett. e) (**consorzi ordinari**), lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e lett. g) (**GEIE**) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative**, deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete;
- il requisito relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice, deve essere posseduto:

a) per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE **di TIPO ORIZZONTALE**, dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;

b) per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE **di TIPO VERTICALE**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori di tale categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

c) per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE **di TIPO MISTO** consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento.

Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo di ogni singola categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE devono dichiarare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei suddetti operatore economici dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

7.2.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) (**consorzi di cooperative e imprese artigiane**) e lett. c) (**consorzi stabili**) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice; si indica che:

- il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto:
 - dal consorzio;
 - dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'**Albo delle società cooperative**, deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziate indicata come esecutrice;
- il requisito del possesso dell'**attestazione SOA** di cui al punto 7.2 deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

7.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass - accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" da produrre in gara, come specificato al successivo punto 15.5.

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Disciplina di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è altresì ammesso l'avvalimento per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (**S.I.O.S.**), quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I./consorzio.

Per la documentazione da produrre, vedasi successivo punto 15.7.

Si precisa che ai sensi dell'art. 89 del Codice:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 89, comma 5);
- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8);
- la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art. 89, comma 9).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento è **causa di nullità** del contratto medesimo. Per tali carenze, pertanto, non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice e il concorrente verrà **escluso dalla procedura di gara**.

9 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale o dell'impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, l'eventuale **subappalto**:

- **non può superare la quota del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo del contratto;**
- non può essere affidata a terzi la *“prevalente esecuzione”* delle *“lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”* e *“dei contratti ad alta intensità di manodopera”*; per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99% (quarantannovevirgolanovantanovepercento), fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano nei suoi confronti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 3) che l'operatore economico concorrente, **all'atto dell'offerta, pena la non concessione dell'autorizzazione al subappalto**, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende e/o obbligatoriamente si impegna a subappaltare (preferibilmente tramite le "Dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 2 ovvero compilando l'apposita Sezione D della Parte II del DGUE).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del Codice, l'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) del valore dell'appalto, e quindi pari a **€ 3.735,70** (tremilasettecentotrentacinque/70) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è **costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale BANCA CARIGE (Coord. IBAN IT58 E061 7522 7000 0000 1935 490);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

- Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:
- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
 - 4) avere validità **per almeno 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - b) copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
- Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante **versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare** presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
- Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante **titoli del debito pubblico**, l'operatore economico dovrà:
- 1) acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
 - 2) allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione **dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.**

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo **copia scansionata dei certificati posseduti**, corredata da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà **svincolata** per l'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo dell'immobile e del luogo interessato dai lavori del presente appalto è **obbligatorio**. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale, scansionata, dovrà essere inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Per effettuare il sopralluogo contattare:

dott.ssa Simona Germinale - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione:
Tel.+39 0184 580458 – email: s.germinale@comunedisanremo.it

geom. Valentina Tavaroli - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione:
Tel.+39 0184 580343, email: v.tavaroli@comunedisanremo.it

sig. Carlo Bagattini - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione:
Tel.+39 0184 580478 – cellulare: + 39 320 4374081
email: c.bagattini@comunedisanremo.it

Arch. Giulia Barone - Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione:
Tel.+39 0184 580310 - email: g.barone@comunedisanremo.it

Il sopralluogo **può essere effettuato unicamente** da uno dei seguenti soggetti dell'impresa, in possesso di documento di riconoscimento:

- a) Legale Rappresentante;
- b) Procuratore a cui siano stati conferiti adeguati poteri (in tal caso costui dovrà consegnare copia della procura notarile che attesti i poteri conferiti, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);
- c) Direttore Tecnico.

Vista la particolarità dell'appalto in oggetto, non sono ammessi ad effettuare il sopralluogo soggetti delegati dal concorrente.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del legale rappresentante o direttore tecnico dell'operatore economico è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

La mancata produzione nei documenti di gara dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00**

(venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it) nella sezione “**contributi in sede di gara**”, e allegano la ricevuta alla documentazione amministrativa.

Indicazioni operative: per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, l'operatore economico utilizza il “Servizio Riscossione Contributi” sul sito dell'ANAC, accedendo con le credenziali da questo rilasciate e inserendo il codice CIG che identifica la presente procedura.

Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse alla stazione appaltante **esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata “**Net4market**”, secondo le istruzioni contenute all'interno del “**Disciplinare telematico**” (Allegato A).

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma “Net4market”.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

ore 13:00 del giorno 29/07/2021

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma “Net4market”, come risultante dai log del sistema.

È possibile accedere alla **piattaforma telematica “Net4market”** dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su “*Bandi di gara e contratti*”, ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l'offerta, entro il termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma

telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, dovrà:

- a) provvedere al caricamento (upload) in piattaforma della **busta telematica “Documentazione amministrativa”**, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dal presente disciplinare di gara;
- b) indicare nella sezione **“Offerta economica”** presente sul portale la propria **offerta economica corredata**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice, **dall’indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza (vedasi in dettaglio successivo capitolo 16).**

N.B.: tutti i file dovranno essere in formato “.pdf” e firmati digitalmente, con le modalità di sottoscrizione indicate nel presente disciplinare.

La piattaforma “Net4market” consente di interrompere la redazione della documentazione, salvarla e riprenderla in un momento successivo.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “Net4market - CSAMED S.r.l.” è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Qualora lo ritenga necessario, l’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova).

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma “Net4market” e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma “Net4market” o che impediscano di formulare l’offerta.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- abilitarsi al bando di gara come da istruzioni contenute nel **“Disciplinare telematico”** (Allegato A);

- accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del percorso per inviare l'offerta al fine di verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione, e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Le dichiarazioni facenti parte della documentazione amministrativa potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, caricati in piattaforma e reperibili anche sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di differire il termine di validità dell'offerta (ex art. 32, comma 4 del Codice). Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espresso richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso **D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o consorziati, anche dai legali rappresentanti o procuratori delle ulteriori imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nei successivi relativi singoli capitoli del disciplinare di gara.

Qualora siano prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore generale o speciale**, l'operatore economico deve allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.

15 CONTENUTO BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica “**Documentazione amministrativa**”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip”, contiene, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la documentazione amministrativa prevista ai successivi punti, e in particolare:

Documento	Si veda il paragrafo	Da redigersi preferibilmente mediante i seguenti modelli
Domanda di partecipazione	15.1	Allegato 1
DGUE	15.2	Apposito <i>form</i> presente sulla piattaforma telematica “Net4market”
Dichiarazioni integrative	15.3	Allegato 2
Dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.mi.	15.4	Allegato 3
Documentazione a corredo	15.5	-
<i>Se del caso:</i> Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i consorzi e per i soggetti associati	15.6	<i>A seconda della tipologia di concorrente:</i> Allegato 4, oppure 5, oppure 6
<i>Se del caso:</i> Documentazione ulteriore in caso di avvalimento	15.7	Allegato 7, oltre agli Allegati 2 e 3 e ad altri documenti

In alternativa all’utilizzo dei modelli allegati, il concorrente dovrà presentare analoghe dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del **D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**, con espresso richiamo alle **sanzioni penali previste dall’art. 76** dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

15.1 Domanda di partecipazione

N.B.: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione del seguente modulo:

- **Allegato 1** - “Domanda di partecipazione”.

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo da € 16,00** (debitamente annullato), preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** - “Domanda di partecipazione” che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale), i nominativi dei rispettivi legali rappresentanti e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato (o i consorziati) che eseguirà i lavori ed i relativi dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale) nonché il nominativo del legale rappresentante. Qualora il consorzio non indichi alcun consorziato quale esecutore dei lavori, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione, il modulo **Allegato 1** - “Domanda di partecipazione” è articolato in una **prima parte comune** ad ogni operatore economico e nelle seguenti Sezioni, le cui dichiarazioni sostitutive sono rese dal/i sottoscrittore/i attestando di essere consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.):

➤ **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **impresa singola** (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice); in tale sezione il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, **dichiara**, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con indicazione della provincia, del numero e della data di iscrizione, dello specifico settore di attività e risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
- b) *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: iscrizione altresì all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con indicazione dei relativi estremi;
- c) non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
- d) indicazione dei numeri di matricola INPS e sede/i competente/i;
- e) indicazione del codice ditta INAIL, delle PAT INAIL e relative sede/i competente/i;
- f) indicazione del codice impresa della Cassa Edile;
- g) attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;

h) *solo per l'operatore economico non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 o, in alternativa, OG11 (di importo inferiore a € 150.000,00), ma qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla/e suddetta/e categoria/e:*

possesso in relazione alle lavorazioni della categoria OS 30 o, in alternativa, OG 11 dei requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., come da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. allegata alla documentazione amministrativa (vedasi successivo punto 15.5).

NOTA: l'attestazione SOA deve essere allegata alla documentazione amministrativa in copia scansionata corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma, del concorrente (vedasi successivo punto 15.5).

- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **Consorzio di cooperative**, di **Consorzio di imprese artigiane** (art. 45, comma 2, lett. b del Codice) nonché di **Consorzio stabile** (art. 45, comma 2, lett. c del Codice)

Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 4** - *“Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*).

- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **Raggruppamenti temporanei** (art. 45, comma 2, lett. d del Codice) di **Consorzi ordinari** (art. 45, comma 2, lett. e del Codice) e di **GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g del Codice).

Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 5** - *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*);

- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2, lett. f del Codice).

Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, il concorrente deve compilare il modulo **Allegato 6** - *“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”* (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto del presente disciplinare *“Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati”*).

La domanda, debitamente compilata, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del **consorzio** concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della **mandataria/capofila**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di **organo comune**;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di **organo comune** nonché da **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di **mandataria, ovvero**, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipa alla gara.

15.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica.

La piattaforma telematica "Net4market" permette di compilare il DGUE in formato elettronico direttamente all'interno della piattaforma stessa, mettendo a disposizione l'apposito form presente nella scheda di gara, sezione "DGUE".

Con tale *form*, pertanto, si ha la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito all'interno della documentazione amministrativa.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d) in caso di avvalimento: anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B.: in caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE, la piattaforma telematica permette la predisposizione e generazione di più DGUE (è sufficiente ripetere la procedura di compilazione del DGUE).

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative vanno indicate nella successiva Parte IV del DGUE;
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa: nello specifico:
 - microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta (categorie e classifiche richieste per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie:
 - si deve indicare il ruolo dell'operatore economico (mandataria, mandante etc.);
 - si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (i quali, pertanto, devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare).
 - inoltre per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, il concorrente dovrà allegare l'ulteriore documentazione prevista dal disciplinare, tra cui il relativo DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili:

- si deve indicare la consorziata (o le consorziate) indicata per l'esecuzione dei lavori (la/e quale/i, pertanto, deve/devono presentare la documentazione prevista dal presente disciplinare).
- inoltre per ciascuna impresa consorziata esecutrice, si dovrà allegare il relativo DGUE, sottoscritto dall'impresa consorziata esecutrice, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI.

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

È possibile anche indicare i dati degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Sezione C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare.

Sezione D

Deve essere compilata in caso di ricorso al subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Valgono le indicazioni riportate nel presente disciplinare concernenti la qualificazione, la quota massima subappaltabile e l'eventuale di subappalto obbligatorio (in questo caso il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nel presente disciplinare.

La Parte III deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili, con le seguenti precisazioni.

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni).

Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni rese devono riferirsi anche alle tasse. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, etc.) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- a) alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- b) alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice;
- c) qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), c-bis) e c-ter), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

Sezione D

Nella Sezione D tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- a) l'art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.lgs. 159/2011);
- b) l'art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere c), c-bis) c-ter), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- c) l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale:

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell'Albo delle società cooperative.

Sezioni B e C

La Sezione B (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria) e la Sezione C (relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica) non devono essere compilate, in quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con il possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dell'appalto (da dichiararsi nella Sezione A della Parte II del DGUE).

Sezione D

Tale sezione non deve essere compilata, in quanto per la partecipazione alla presente gara non è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 Dichiarazioni integrative

N.B.: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione del seguente modulo:

- **Allegato 2 - “Dichiarazioni integrative”.**

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

In particolare dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente:

- a) per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, sia costituiti che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative;
- b) per i Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal Consorzio e dalle Consorziati indicate quali esecutrici dei lavori;
- c) per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara;
- d) nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: anche dall'impresa ausiliaria relativamente ai punti ad essa pertinente.

Nel caso in cui siano rese e sottoscritte da un procuratore generale o speciale, dovrà essere allegata copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

Ciascun concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (preferibilmente compilando il modello di cui all'**Allegato 2** - "*Dichiarazioni integrative*"), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, il quale, ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)" dichiara espressamente quanto segue:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta e se è tuttora in carica o se è cessato indicando la data) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**, secondo una delle seguenti modalità:
 - rendendo la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo capitolo 15.4 del presente disciplinare di gara, preferibilmente compilando il modulo **Allegato 3** - "*Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016*";
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;
4. che, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **intende eventualmente subappaltare** le seguenti lavorazioni o parti di opere (indicare) per la/e relativa/e quota/e percentuale/i (indicare in cifre e lettere) dell'importo complessivo del contratto;

N.B.: in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto.
--

5. *nel caso di concorrente qualificato nella categoria superspecialistica OS 30 (o, in alternativa, OG11) per almeno il 70% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non intende partecipare in raggruppamento temporaneo con operatore economico in possesso di idonea qualificazione*, il concorrente stesso dovrà dichiarare, **pena l'esclusione dalla gara:**
di **impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare** le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, o in alternativa in OG11, per la quota percentuale (*indicare da parte del concorrente in cifre ed in lettere*), che non supera pertanto il 30% dell'importo relativo alle lavorazioni stesse, ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria *ovvero* ad operatore economico qualificato in quanto in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria (*si ricorda che il suddetto limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105, comma 2 del Codice*);

6. in riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.:
- a) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - b) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - c) che l'operatore economico è escluso dall'obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto (*indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari*);
7. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici inerenti all'appalto in oggetto;
8. di aver effettuato il sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di averli ritenuti tali da dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata;
9. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
10. che l'offerta tiene conto:
- a) degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b) degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
11. che, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento dei lavori ai nuovi protocolli per la sicurezza dei cantieri, al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato sia in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, sia in sede di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza e agli oneri accessori conseguenti, e di aver presentato un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e la tempistica stabilite nel progetto del presente appalto e secondo l'offerta tecnica presentata;
12. di vincolarsi all'offerta economica per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

13. di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di differire il termine di validità dell'offerta;
14. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
15. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
16. di essere a conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dal Comune di Sanremo;
17. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiesta nel capitolato speciale d'appalto, a copertura dei danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi riportate;
18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;
19. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in merito ai "Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM 11/10/2017;
20. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione:
 - ad iniziare i lavori in oggetto immediatamente dopo l'aggiudicazione, presumibilmente nel mese di luglio, con consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto;
 - a rendersi disponibile a svolgere i lavori anche nel mese di agosto (con scuola chiusa) e a completare gli stessi con scuola aperta (da settembre);
 - a ridurre al minimo l'inquinamento acustico all'inizio delle lezioni scolastiche nei primi giorni del mese di settembre 2021 e, precisamente, ad evitare le lavorazioni rumorose al fine di evitare interferenze durante l'orario delle lezioni;
21. di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante;
22. di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG del presente affidamento;

23. di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo” allegato alla documentazione di gara nonché reperibile sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
24. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, alla costituzione della cauzione definitiva prevista dal Codice;
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;
26. *Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:*
- a) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
- oppure*
- b) di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia scansionata dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa stessa.
27. *Solo nel caso di operatori economici di cui all’art. 110, comma 4 del Codice così come modificato dal Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, e in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267:*
- a) *tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di nonché dichiaro di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) *dopo l’emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiaro di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- 28.** Solo nel caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono state fatte e/o sono avvenute cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente societàcon sede legale in avente i seguenti amministratori e direttori tecnici: e che tali soggetti indicati, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice;
- 29.** Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

In caso di avvalimento, ciascuna ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni integrative relativamente ai punti ad essa pertinente (indicativamente punti nn. 1, 2, 3, 6, 14, 22, 23, 25 e, ove pertinente 26, 27, 28 e 29).

15.4 Dichiarazioni di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016

N.B.: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione del seguente modulo:

- **Allegato 3** - *“Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”.*

Ciascun concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice** (preferibilmente compilando il modello di cui all'**Allegato 3** - *“Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”*), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)”, **dichiari l'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice **per tutti i sopra citati soggetti**, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara e ne dichiari inoltre tutti i seguenti dati identificativi:

- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;
- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.

N.B.: l'elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è riportato nel capitolo **“Requisiti generali”** del presente disciplinare di gara.

15.5 Documentazione a corredo

Il concorrente deve inserire nella busta telematica “**Documentazione amministrativa**” anche i seguenti documenti:

Il concorrente deve inserire nella busta telematica “**Documentazione amministrativa**” anche i seguenti documenti:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, anche all’impresa ausiliaria (nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento).

Nel caso di concorrente raggruppato o associato o di ricorso all’avvalimento, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, impresa ausiliaria, etc).

NOTA:

il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema AVCPass sul portale dell’ANAC (nella sezione “*Servizi Online* → *AVCPass*” all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it>), previa registrazione dell’operatore economico.

Utili indicazioni possono essere reperite nelle “FAQ AVCPass” all’indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema AVCPass e ottenuto in formato pdf, dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dai soggetti autorizzati ad impegnare le imprese a cui il PASSOE si riferisce.

È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.

In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, la Stazione Appaltante procederà con l’esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento.

2. Copia scansionata dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

3. Solo per il concorrente non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o, in alternativa, OG11, le cui lavorazioni sono di importo inferiore a € 150.000,00, ma in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla suddetta categoria OS 30 o, in alternativa, OG11:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta in italiano e debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente) il quale “*consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)*”, dichiara ed attesta espressamente:

- a) che l'importo dei lavori analoghi eseguiti dall'impresa direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore all'importo della categoria OS 30 o, in alternativa, OG11 per la quale non possiede l'attestazione di qualificazione SOA con indicazione dei committenti, se pubblici dei R.U.P., dell'oggetto, dell'importo e dell'anno di esecuzione dei lavori;
- b) che il costo complessivo sostenuto dall'impresa per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria OS 30 o, in alternativa, OG 11 per la quale non possiede l'attestazione SOA, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- c) l'adeguata attrezzatura tecnica dell'impresa consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

4. Documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente capitolo 10 del presente disciplinare.

5. Per gli operatori economici che presentano la **garanzia provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

copia scansionata della **CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

6. Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** rilasciata dalla Stazione Appaltante.

7. Ricevuta di pagamento, **al caso scansionata**, del **CONTRIBUTO a favore dell'ANAC**, di cui al precedente capitolo 12 del presente disciplinare.

8. Solo in caso di AVVALIMENTO: dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nell'apposito capitolo del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda.

9. Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea: dovrà essere prodotta la documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara.

10. Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore generale o speciale del concorrente: si dovrà allegare copia scansionata della **procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso.

15.6 Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati

N.B.: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione dei seguenti moduli:

- **Allegato 4** - *“Dichiarazione Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili”*;
- **Allegato 5** - *“Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Geie”*;
- **Allegato 6** - *“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete”*.

1. **Per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili** (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice):

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta digitalmente, preferibilmente compilando il modulo **Allegato 4** - *“Dichiarazioni consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili”*, dal legale rappresentante del Consorzio nonché dal/i legale/i rappresentante/i della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, i quali indicano le proprie generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza), l'esatta denominazione dell'operatore economico, la tipologia del consorzio concorrente indicata dal legale rappresentante del Consorzio stesso e ciascuno “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)”, in merito al soggetto che rappresenta, dichiara, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:

- a) che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione dell'offerta;
- b) solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative: che l'operatore economico è altresì iscritto all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
- c) che l'operatore economico non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;

- d) i numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
- e) il codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
- f) il codice impresa della Cassa Edile;

solo per il Consorzio concorrente:

- g) che il consorzio è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
- h) *solo per il consorzio non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o, in alternativa, OG 11 (di importo inferiore a € 150.000,00) ma qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria:*
che il consorzio è in possesso dei requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (o in alternativa OG11), come da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. allegata alla documentazione amministrativa (vedasi precedente capitolo 15.5);
- i) l'indicazione del/i consorziato/i che sarà/saranno esecutore/i dei lavori oggetto dell'appalto, specificando per ognuno denominazione, sede, C.F./P.IVA e il nominativo del legale rappresentante.

NOTA: l'attestazione SOA, di cui alla lettera g), deve essere allegata alla documentazione amministrativa in copia scansionata corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma, del concorrente (*vedasi precedente capitolo 15.5*).

2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE, GIÀ COSTITUITI:

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo:
copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.
- nel caso di Consorzi ordinari o GEIE:
copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
- per tutti i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa preferibilmente compilando il modulo **Allegato 5** - “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo, nella quale costui “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiarati, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, in nome e per conto anche delle imprese mandanti:

- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 – relativo ai “consorzi di cooperative, di imprese artigiane e ai consorzi stabili” – **dalla lettera a) alla lettera f)**. Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
- *solo per l'operatore economico non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o, in alternativa, OG 11 (di importo inferiore a € 150.000,00) ma qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria:*
che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (o in alternativa OG11), come da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. allegata alla documentazione amministrativa (vedasi precedente capitolo 15.5);
- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

NOTA: le attestazioni SOA degli operatori economici raggruppati devono essere allegate alla documentazione amministrativa in copia scansionata corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti o da persone munite dei poteri di firma, delle singole imprese (vedasi precedente capitolo 15.5).

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa preferibilmente compilando il modulo **Allegato 5** “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, nella quale ciascuno “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiarati, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:

- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE costituendo;
- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 – relativo ai “consorzi di cooperative, di imprese artigiane e ai consorzi stabili” – **dalla lettera a) alla lettera f)**. Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
- *solo per l'operatore economico non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 o, in alternativa, OG11 (di importo inferiore a € 150.000,00) ma qualificato in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria:*

che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria OS 30 (o in alternativa OG11), come da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. allegata alla documentazione amministrativa (vedasi precedente capitolo 15.5);

- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

NOTA:

le attestazioni SOA degli operatori economici raggruppati devono essere allegate alla documentazione amministrativa in copia scansionata corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti o da persone munite dei poteri di firma, delle singole imprese (vedasi precedente capitolo 15.5).

4. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/A, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa;

- copia scansionata del **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria**, nel caso in cui il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, in quanto in tal caso il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa.
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/A, che indichi tra l'altro, anche ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE, i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara;

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria stessa; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/B;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato 6** - "*Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete*" – Sezione 6/B, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
 - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

15.7 Documentazione ulteriore in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà produrre:

- 1) nel **proprio D.G.U.E.** "Documento di Gara Unico Europeo", la **Sezione C** "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)*" della Parte II, debitamente compilata con la dichiarazione di volere ricorrere all'avvalimento, l'indicazione della denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
- 2) copia scansionata del **contratto di avvalimento**, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata;

- 3) copia scansionata dell'**attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria stessa;
- 4) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) **dell'impresa ausiliaria**, preferibilmente tramite il modulo **Allegato 7 - "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con la quale costui "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia" (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) dichiara:
 - di obbligarsi, nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell'istituto dell'avvalimento, per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento;
 - di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell'ambito del "D.G.U.E." e, anche ad integrazione del DGUE stesso, **dichiara** altresì i seguenti dati:
 - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
 - *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative*: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
 - non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
 - numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
 - codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
 - codice impresa della Cassa Edile;
- 5) **D.G.U.E.** in formato elettronico **dell'impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - 6) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da altra persona dotata di poteri di firma) **dell'impresa ausiliaria**, (preferibilmente mediante compilazione del modello **Allegato 2 - "Dichiarazioni integrative"**) il quale "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)" dichiara quanto previsto al paragrafo "**Dichiarazioni integrative**" del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda, per i punti di competenza per l'impresa ausiliaria;
 - 7) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dell'impresa ausiliaria** (preferibilmente mediante l'**Allegato 3 - "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016"**), resa con le stesse modalità già indicate nello specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda.
 - 8) **PASSOE** in cui l'ausiliaria tramite il sistema AVCpass deve provvedere a compilare la componente di propria competenza, indicando il relativo ruolo svolto.
 - 9) **solo in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dell'ausiliaria riguardo al possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010), **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia scansionata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ausiliaria stessa.

16 OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “**Offerta economica**” presente sul portale l’operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice, dalla indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza.

Pertanto l’operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà:

1. inserire:

- a) il **RIBASSO UNICO PERCENTUALE ed incondizionato**, che verrà applicato sull’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso (cioè l’importo IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **nel form on-line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo)**.

Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione del ribasso è 2 (due);

- b) i **COSTI DELLA MANODOPERA** del concorrente, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, **all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”**;
- c) gli **ONERI AZIENDALI** con riferimento all’espletamento dell’appalto in oggetto, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, **all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”**.

NOTA BENE:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il **solo valore numerico** (è vietato inserire, ad esempio, i simboli % o €)

2. generare e scaricare il “**Documento d’offerta generato**” elaborato dal sistema.

Tale documento dovrà essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e, quindi, **ricaricato in piattaforma** utilizzando il **pulsante di upload** presente sulla stessa riga.

3. confermare l’offerta cliccando sul bottone “**Conferma offerta**” collocato a fine schermata.

NOTA BENE:

L’operazione di cui al presente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una **PEC di conferma salvataggio dell’offerta economica**.

Ogni **modifica apportata alla propria offerta economica**, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di **rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta"**.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della "*Domanda di partecipazione*", di cui al precedente punto 15.1.

Si ricorda che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti di imprese:

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, della/e mandante/i sia dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;

- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e per persona da nominarsi, **pena l'esclusione dalla gara**.

NB: Stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si invitano gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, a tener conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento dei lavori ai nuovi protocolli per la sicurezza dei cantieri, al fine di assicurare la protezione dal contagio.

In particolare, sia in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, sia in sede di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, l'operatore economico partecipante dovrà considerare l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza e agli oneri accessori conseguenti, onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e la tempistica stabilite nel progetto posto a base di gara.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante **procedura aperta**, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e verrà utilizzato il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Si precisa che:

- la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **dieci**;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a **cinque**;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Si invitano i concorrenti a consultare, oltre alla piattaforma telematica "Net4market", anche il sito internet del Comune di Sanremo per ogni comunicazione in merito alla procedura.

18.1 Apertura busta telematica "Documentazione amministrativa" e verifica documentazione amministrativa

La prima **seduta pubblica** avrà luogo **alle ore 10:00 del giorno 30/07/2021** presso un locale del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti n. 59, aperto al pubblico.

Tale seduta sarà tracciata in via telematica, mentre il verbale di gara sarà pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" (ricercare la procedura in oggetto).

Se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di gara e contratti". Parimenti le successive sedute, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.

Il Presidente del Seggio di gara, nonché verbalizzante, ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo, o suo sostituto in caso di assenza, in tale seduta pubblica procederà:

- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel bando di gara integrale;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente adotterà il **provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni** dalla procedura di gara e ne sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno o più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste "*Documento d'offerta generato*" contenenti le offerte economiche, le quali, unitamente alle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2 Apertura busta "Documento d'offerta generato" elaborato dalla piattaforma e relativo all'Offerta economica.

Il Presidente del Seggio di gara in una seduta di gara successiva, nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", procederà all'apertura della busta "Documento d'offerta generato" elaborato dalla piattaforma, contenente l'"OFFERTA ECONOMICA", e a verificare la corretta presentazione della stessa. secondo quanto richiesto dal presente disciplinare di gara e dal disciplinare telematico.

1. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

il Presidente del Seggio di gara formerà la graduatoria delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso percentuale più alto. In caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

2. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del Codice):

il Presidente procederà alla determinazione della **soglia di anomalia** tramite apposita **funzione della piattaforma Net4market**. Tale programma effettua il calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.

N.B.: Il programma di cui è dotata la piattaforma, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, tiene conto sino alla seconda cifra decimale. Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procede, in automatico, all'arrotondamento, in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Determinata la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice:

- **qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (dieci)**, il Presidente procederà tramite apposita funzione della piattaforma, all'**esclusione automatica delle offerte anomale** e, pertanto, verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia.

N.B.: ai fini del taglio delle ali, le offerte che presentano il medesimo ribasso non saranno conteggiate singolarmente, ma verranno considerate come se fossero un'unica offerta (***criterio relativo o del blocco unitario***).

In piattaforma si formerà la graduatoria delle offerte rimaste in gara ed il Presidente formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente primo in graduatoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci)**, non sarà esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale.

Per quanto sopra esposto, **nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ma inferiore a dieci**, si procederà in ogni caso al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (vedasi successivo capitolo).

Si fa presente che, comunque, saranno **escluse dalla gara**:

- offerte parziali, plurime e comunque irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- offerte inammissibili, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice e talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto indicato nel precedente capitolo **ovvero** nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda valutare la congruità di una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, il Presidente sospenderà la seduta di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. dell'art. 97 del Codice, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva le seguenti facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tale ipotesi, l'esperimento di intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara sotto il profilo tecnico ed economico.

Si evidenzia che l'aggiudicatario è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, salvo l'eventuale richiesto differimento di cui all'art. 32, comma 4 del Codice, ed è tenuto, tra l'altro:

- ad effettuare tutte le prestazioni, le attività e gli interventi richiesti, secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dagli elaborati tecnici, da quelli di gara e dalla documentazione del concorrente stesso prodotta in gara quale offerta;
- al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del Codice e delle ulteriori coperture assicurative richieste dal capitolato speciale di appalto;
- al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione;
- ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come prescritto dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

In riferimento alla stipulazione del contratto si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120, fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Nel caso in cui siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, di procederà al recesso del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria all'uopo competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

23 RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che al capitolato speciale d'appalto e agli altri elaborati di gara, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.

Sanremo, 06/07/2021

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Il Dirigente Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)